



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale – Partita Iva : 00530900240

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquarteso. vi@cert. ip-veneto. net

Official Web Site : www. comune. torridiquarteso. vi. it



Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.CDTQ

AREA 3

SERVIZI AL CITTADINO – ATTIVITA' PRODUTTIVE – SERVIZI INFORMATICI

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PIANO COMUNALE DEI MERCATI

*Legge Regionale 6 Aprile 2001 n. 10
D.G.R.V. 20 Luglio 2001 n. 1902 e ss.mm.ii.
D.G.R.V. 18 Giugno 2013 n. 986*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25-03-2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16-04-2015

INDICE

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Oggetto e durata
- Art. 2 – Definizioni

Capo II – NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 – Esercizio dell'attività
- Art. 4 – Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- Art. 7 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 8 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 9 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 11 – Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 12 – Produttori agricoli
- Art. 13 – Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 – Normativa igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Art. 15 – Obblighi e divieti per gli operatori

Capo III – MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E RELATIVA DISCIPLINA

- Art. 16 – Piano dei mercati – Mercati e posteggi isolati
- Art. 17 – Trasferimento dei mercati
- Art. 18 – Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 19 – Ampliamento dei posteggi
- Art. 20 – Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 21 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 22 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari (*cd.* “spunta”)
- Art. 23 – Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 24 – Graduatoria di mercato
- Art. 25 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 26 – Mercati straordinari

Capo IV – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 27 – Applicabilità delle norme
- Art. 28 – Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 29 – Canone/tassa per l'occupazione del posteggio
- Art. 30 – Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 31 – Revoca della concessione del posteggio

Art. 32 – Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Disposizioni transitorie

Art. 34 – Sanzioni

Art. 35 – Norma di rinvio

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale 6 Aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come “*legge regionale*”), e successive modificazioni ed integrazioni,
 - dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come “*decreto legislativo*”),
 - dai criteri regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del veneto DGRV 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni,
 - dal Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59 (di seguito indicato come “*D. Lgs. 59/2010*”) e successive modificazioni ed integrazioni,
 - dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5 Luglio 2012 (di seguito indicata come “*l'Intesa*”), pubblicata in G.U.R.I. n. 79 del 04.04.2013,
 - dei criteri applicativi regionali, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto DGRV 18 Giugno 2013, n. 986, di recepimento dei contenuti dell'Intesa.
2. Il presente piano viene approvato o modificato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il presente piano ha validità triennale e, comunque, rimane valido ed efficace fino all'adozione di un nuovo piano.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - e) per *mercato dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni

- domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- f) per *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- g) per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- h) per *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 180 (centottanta) giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) per *presenze effettive* nel mercato o nella fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per *presenze* nel mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune in cui intendono avviare l'attività per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) per *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune a ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) per *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ampliare il proprio;
- r) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli e per i produttori agricoli "sociali";
- s) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) per *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale ed indicata nella concessione di posteggio.
- u) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228;
- x) per *produttori agricoli "sociali"*: i produttori agricoli che esercitano attività di agricoltura sociale, ai sensi della L.R. 28 giugno 2013 n. 14 "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*";
- y) per *ordinanza del Ministro della Salute*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 Aprile 2002

“*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche*”;

- z) per *Registrazione O.S.A.*: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari della D.G.R.V. 3710/2007 e ss.mm.ii. ad oggetto “*DGR dell’11 aprile 2002, modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti*”, gli operatori del settore alimentare (O.S.A.) collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre norme comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica alla competente Autorità (A.U.L.S.S., *vd.* art. 52 del predetto regolamento), secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
- aa) per *O.S.A.*: ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002, Operatore del Settore Alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
- ab) per *negozio mobile*: il veicolo immatricolato secondo il Codice della Strada come veicolo speciale uso negozio;
- ac) per *banco temporaneo*: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell’attività commerciale;
- ad) per *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- ae) per *alimento deperibile*: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione.

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell’attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto **su posteggi** (articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo) dati in concessione per il periodo di dieci anni o in forma **itinerante** su qualsiasi area pubblica (articolo 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo).
2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.
3. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di mercato o posteggio, abilita i titolari della stessa:
 - all’esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale,
 - all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto,
 - all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione Veneto,
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune appartenente ad un’altra Regione, abilita, nell’ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere.
4. L’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, per l’attività in forma

itinerante abilita i titolari della stessa:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale,
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale,
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale,
 - alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago, con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, *alimentare e non alimentare*, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica, che deve essere indicata nella relativa concessione di posteggio.
 6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui al comma 3.
 7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune, l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 16.
 8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione, gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 e gli imprenditori agricoli "sociali" che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
 9. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.
 10. Gli artigiani, iscritti nell'apposito Albo, possono esercitare attività su aree pubbliche nel rispetto, oltre che dei requisiti igienico-sanitari prescritti, anche dei requisiti, morali e professionali, per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 4

Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei mercati o in posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.).
3. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune, per ogni posteggio da assegnare, presenterà, entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre di ogni anno, alla Direzione Commercio regionale apposita istanza contenente l'elenco dei posteggi dei mercati e posteggi isolati sia esistenti che di nuova istituzione da assegnare, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della procedura

selettiva riportante:

- ✓ la localizzazione,
- ✓ il numero,
- ✓ le dimensioni,
- ✓ le caratteristiche,
- ✓ il settore e l'eventuale tipologia,
- ✓ la cadenza del mercato in cui è inserito e
- ✓ se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o in altre forme ammesse dalla legge oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla predetta data di pubblicazione dell'avviso e deve essere redatta secondo le modalità e con le informazioni indicate nel fac-simile che verrà pubblicato ogni volta sullo stesso B.U.R.
5. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa. Nel fac-simile saranno indicati i dati considerati essenziali.
6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
7. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione e dei posteggi isolati sempre di nuova istituzione saranno utilizzati i seguenti criteri e punteggi:

N.	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
1	Qualità dell'offerta.	Punti 05
	<i>Vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni.</i>	
2	Tipologia del servizio fornito.	Punti 03
	<i>Impegno dell'operatore a fornire ulteriori servizi, come la consegna a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari.</i>	
3	Presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica.	Punti 02
	<i>Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto – Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.</i>	
ULTERIORI CRITERI IN CASO DI PARITA'		
4	Maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.	Punti 03
	<i>La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa;</i>	

	<i>l'anzianità di esercizio dell'impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.</i>	
5	Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.	Punti 02

Gli impegni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno essere rispettati e garantiti anche dagli eventuali aventi causa.

8. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi nei mercati esistenti, dei nuovi posteggi istituiti all'interno di mercati esistenti e dei posteggi isolati liberi saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

N.	DESCRIZIONE CRITERIO
1	Maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. <i>La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa; l'anzianità di esercizio dell'impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.</i>
2	Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

9. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato sarà unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
10. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
11. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito fino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
12. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R. Dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
13. L'eventuale partecipazione a mercati di nuova istituzione antecedente l'avvio della procedura di selezione dei candidati per il rilascio della concessione pluriennale non dà alcun titolo di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione.
14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
15. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
16. In caso di subingresso, l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

17. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 (trenta) giorni ed un massimo di 180 (centottanta) giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
18. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale, anche se ciò avvenga per subentro, ad eccezione dell'ipotesi di successione *mortis causa*.
19. Nelle aree demaniali non comunali di cui il Comune non abbia la diretta disponibilità, è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso, il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione.
20. Le modifiche dell'assetto societario (ragione sociale, legale rappresentante, soci, tipologia di società, ...), devono essere comunicate al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la necessaria documentazione a giustificazione dell'avvenuta variazione.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal primo Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
7. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

8. Per le autorizzazioni rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 223/1989 "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*", il Comune competente provvederà alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.
9. Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita Iva, il Comune provvederà a verificare che, entro 6 (sei) mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista nel medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'I.N.P.S. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo, le disposizioni relative alla modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.
11. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
12. Il titolare di autorizzazione che si trasferisce nel Comune di Torri di Quartesolo deve comunicare il cambiamento di residenza all'Ufficio Commercio, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale entro 60 (sessanta) giorni.
13. Le modifiche dell'assetto societario (ragione sociale, legale rappresentante, soci, tipologia di società, ...), devono essere comunicate al Comune competente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la necessaria documentazione a giustificazione dell'avvenuta variazione.

Art. 6 **Svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di 2 (due) ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta) metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate tutte le norme sanitarie vigenti.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1.000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono

rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.

5. Il Comune individua, contestualmente all'approvazione del presente piano, le aree e le zone in cui, *esclusivamente* per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, di tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale o, comunque, di pubblico interesse, vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
6. Presso l'ufficio commercio comunale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 5.

Art. 7

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato mediante contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice Civile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. Le concessioni di posteggio devono essere cedute soltanto congiuntamente all'autorizzazione sulla base della quale esse sono state ottenute.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
7. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte può continuare l'attività senza alcuna interruzione solo a condizione di aver presentato la relativa richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti:
 - a) al Comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione ex art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
 - b) al primo Comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione ex art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo;

8. Nel caso di subentro per atto tra vivi, la richiesta di subingresso di cui al precedente comma 7 deve essere presentata dal subentrante, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dell'atto, redatto secondo le modalità di cui al precedente comma 2, da cui risulti il trasferimento della titolarità o della gestione.
9. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 decade dal diritto di subingresso salvo che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, nelle forme previste dalla normativa, dal Responsabile del servizio competente.
10. Nel caso di subentro per causa di morte, la richiesta di subingresso di cui al precedente comma 7, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
11. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, ha facoltà, comunque, di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa a condizione che, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade, inoltre, dal diritto di subingresso qualora entro 1 (un) anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
12. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
13. Al momento del rilascio di una nuova autorizzazione a seguito subentro, il Comune provvederà al ritiro dell'autorizzazione, in originale, del cedente.
14. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Art. 8

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone, società di capitale o cooperative. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 9

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del servizio preposto, quale autorità competente ex Legge 689/1981, può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. La sospensione dell'attività viene conteggiata come assenza.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno 2 (due) volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. L'autorizzazione è sospesa per 120 (centoventi) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4-bis, c. 3, della legge regionale (regolarità contributiva). Tale sospensione non va considerata come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, c. 1, lett. b) e lett. b-bis), della legge regionale.
6. Nella procedura sanzionatoria si applicano le disposizioni contenute nella Legge 689/1981.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, salva la concessione di una proroga, non superiore a 6 (sei) mesi, in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'I.N.P.S.;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di 1 (uno) anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare si trovi in una delle situazioni previste all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;

- e) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al precedente art. 9, c. 5;
 - f) nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4-bis, c. 5, della legge regionale.
2. Il Responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.
 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., nel caso di trasferimento in gestione di azienda o di ramo d'azienda pro-tempore, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza della concessione di posteggio o per altro di motivi di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda, il quale decade dal diritto di reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
 4. Il provvedimento di revoca, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, va comunicato anche all'originario titolare dell'autorizzazione.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. Gli orari di svolgimento dei mercati e di utilizzo delle posteggi isolati sono indicati anche nelle schede relative ad ogni mercato e posteggio isolato.
2. Nel caso di autorizzazioni temporanee di cui al successivo art. 13, l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
3. Nel calendario previsto dall'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva o la loro anticipazione o posticipazione di giornata.

Art. 12

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, contestualmente all'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al presente regolamento.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, l'imprenditore deve presentare la comunicazione al Comune sede del posteggio e tale comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste negli specifici articoli del presente piano.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.

5. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

Art. 13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie, sagre paesane, piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee, valide esclusivamente per la durata della manifestazione, solo a imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati per l'area interessata alla manifestazione, di concerto con gli organizzatori della manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.. A tal fine l'organizzatore dell'evento provvede a depositare almeno 20 (venti) giorni prima della manifestazione presso l'Ufficio Commercio una planimetria dell'area avuta in concessione nella quale deve indicare l'esatta posizione dei posteggi destinati all'attività commerciale.
3. Le domande devono pervenire al Comune non prima di 30 (trenta) giorni dall'inizio della manifestazione. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile.
4. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
5. Non è previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee o stagionali per il commercio in forma itinerante.

Art. 14

Normativa igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La vendita, la preparazione e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla disciplina fissata dall'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, nonché dalla Legge 30.04.1962 n. 283, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26.03.1980 n. 327, e dalla D.G.R.V. 20.11.2007 n. 3710 "*Modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti*".
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono la qualifica di mercato.
4. Per svolgere il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, l'OSA (Operatore del Settore Alimentare) deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei Regolamenti Comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, ovvero predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP.

5. L'attività lavorativa deve essere svolta nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 15
Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale il titolo autorizzatorio e, quando prevista, la concessione di posteggio, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, Cd e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non arrecare disturbo né agli avventori, né ai residenti, né agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' vietato annunciare con grida e clamori i prezzi, disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2 (due) metri dal suolo e non possono sporgere oltre 1 (uno) metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Le stesse vanno, altresì, collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra sia se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale e al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere o rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
10. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
12. E' vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
13. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

14. Tutti gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente alle “*Linee Guida*” elaborate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza d’intesa con l’Amministrazione Provinciale, le U.L.S.S. della provincia, alcuni Enti Locali e le associazioni di categoria, al fine della tutela della pubblica incolumità.

CAPO III MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E RELATIVA DISCIPLINA

Art. 16

Piano dei mercati – Mercato e posteggi isolati

1. La configurazione del mercato settimanale del capoluogo del Comune di Torri di Quartesolo è quella rappresentata nella planimetria allegata al presente piano (Allegato n. 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono tracciati anche i singoli posteggi che lo caratterizzano.
2. La scheda del mercato è così sviluppata:
 - Denominazione: “*Mercato di Torri di Quartesolo*”.
 - Ubicazione: Piazza adiacente il Municipio, su area scoperta.
 - Tipologia di mercato: Minore.
 - Frequenza di svolgimento: Settimanale.
 - Giornata di svolgimento: Venerdì.
 - Orario di svolgimento dell’attività di vendita nel mercato: 7:45 – 13:15.
 - Superficie complessiva dell’area mercatale: mq. 1.290,00.
 - Superficie complessiva dei posteggi: mq. 685,00.
 - Numero totale di posteggi: 17 (diciassette), di cui:
 - n. 6 rientranti nel settore merceologico *alimentare*,
 - n. 8 rientranti nel settore merceologico *non alimentare*,
 - n. 2 riservati ai produttori agricoli,
 - n. 1 riservato ai produttori agricoli “sociali”.

N.	Settore merceologico	Dimensioni (ml)	Superficie (mq)	Periodicità
1	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale
2	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale
3	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale
4	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale
5	Alimentare	10 x 6	60	Annuale
6	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale
7	Alimentare	8 x 5	40	Annuale
8	Alimentare	7 x 5	35	Annuale
9	Alimentare	11 x 6	66	Annuale
10	Alimentare	5 x 5	25	Annuale
11	Riservato Produttori Agricoli	5 x 5	25	Annuale
12	Riservato Produttori Agricoli	5 x 5	25	Annuale
13	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale

14	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale
15	Alimentare	6 x 4	24	Annuale
16	Non alimentare	9 x 5	45	Annuale
17	Riservato Produttori Agricoli “Sociali”	5 x 5	25	Annuale

3. Non sono previsti posteggi isolati nel territorio comunale.
4. I concessionari di posteggio, entro le ore 7:45, devono aver installato il proprio banco, autoservizio e/o le attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnata e concludere le attività di vendita alle ore 13:15.
5. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 6:00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13:15, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità.
6. Entro le ore 14:30, i posteggi devono essere resi liberi da ogni occupazione, in modo da poter ripristinare l’uso non mercatale dell’area interessata dal mercato e per consentire le regolari operazioni di pulizia dell’area stessa.
7. I veicoli per il trasporto della merce e dell’altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull’area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce o di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, gli stessi dovranno essere parcheggiati nelle zone limitrofe all’area di mercato, ove consentito a norma del Codice della Strada.
8. Durante lo svolgimento dell’attività commerciale deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanza, Vigili del Fuoco, P.S., ecc.).
9. Tutti gli operatori partecipanti al mercato settimanale, ivi inclusi i precari e gli imprenditori agricoli, sono tenuti al pagamento di quanto dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nella misura e secondo le modalità definite nell’apposito e specifico regolamento comunale.

Art. 17

Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi del mercato devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio comunale quale modifica al presente piano. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse o necessità tecniche non costituisce modifica del piano ed è disposto dal Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal Consiglio comunale alla scadenza triennale o, comunque, in occasione dell’adozione di un nuovo piano.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità dell’area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
4. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

5. Il trasferimento del mercato o dei posteggi è proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i. e, in tale fattispecie, può trovarvi applicazione l'art. 11 della medesima Legge (“*Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento*”).

Art. 18

Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R.V..
2. Il Consiglio comunale può, altresì, utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, si procederà con la loro soppressione e con l'utilizzo degli spazi per tali specifiche esigenze.

Art. 19

Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il Responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 16.

Art. 20

Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tal

scopo, il Responsabile del servizio pubblicherà all’Albo Pretorio on-line del Comune un avviso contenente l’elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi, inviando, nel contempo, a tutti gli operatori assegnatari di posteggio nel mercato idonea informativa, allegandovi, altresì, un fac-simile per la presentazione della richiesta.

4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d’inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio on-line del provvedimento del Responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi.
5. La mancata presentazione della richiesta di cui al comma precedente da parte dell’operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
6. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell’ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell’operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l’azienda all’operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell’ipotesi di operatori già iscritti all’ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l’iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall’origine, accertato che i codici dell’attività esercitata dall’operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda (per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione).
7. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell’art. 18.
8. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione come previsto dal precedente art. 18, comma 2.

Art. 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato ed in base ai parametri indicati dall’art. 3, comma 1¹, della L.R. 25.07.2008 n. 7 “*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero*”, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai produttori agricoli “sociali” vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato ed in base ai parametri indicati dall’art. 3, comma 1-bis², della L.R. 25.07.2008 n. 7 “*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero*”, e successive modificazioni ed

¹ I Comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche [...], riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli [...] almeno il 15% del totale dei nuovi posteggi.

² I Comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale[...].

integrazioni.

3. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'Albo pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi.
4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare, oltre alla comunicazione prevista dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 228/2001, apposita istanza in bollo per l'ottenimento della relativa concessione al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax, via Pec oppure essere consegnate direttamente al Comune, esclusivamente nel periodo stabilito nel provvedimento di cui al comma 2. Le domande presentate precedentemente a tale periodo vengono archiviate senza essere esaminate, mentre quelle ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di insufficienza di domande presentate nel periodo utile.
6. Per le domande giudicate incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
7. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal Registro imprese;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
8. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi, con riferimento all'eventuale tipologia merceologica, e con distinzione tra i posteggi riservati ai produttori agricoli e quelli riservati ai produttori agricoli "sociali".
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria, che può essere formata per tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati all'Albo pretorio on-line.
10. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio

su aree pubbliche, di cui all'art. 22.

11. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto imprenditore agricolo non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
12. La concessione di posteggio ha validità decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
13. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.
14. Il posteggio assegnato al produttore agricolo può essere oggetto di cessione unitamente all'azienda agricola di riferimento.
15. Nel caso di trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda agricola, per atto tra vivi o a causa di morte, la titolarità della concessione di posteggio del cedente viene trasferita al subentrante a condizione che questi risulti iscritto al registro delle imprese nella sezione speciale delle imprese agricole e sia in possesso dei requisiti morali previsti. Il trasferimento, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con apposito atto registrato all'Ufficio del registro; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
 Per il subentro nella concessione di posteggio deve essere presentata apposita domanda, contenente anche la comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.
 Il subentrante per atto tra vivi, iscritto alla predetta sezione speciale del Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti morali previsti, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la domanda suddetta. La domanda deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata A/R o con notifica, dal Responsabile del servizio competente.
 Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al Registro delle imprese, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, purché entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, a pena di decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante decade dal diritto di subingresso qualora entro 1 (un) anno dalla morte del titolare non abbia ottenuto l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, salvo che entro tale termine non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza, anche in questo caso, opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata A/R o con notifica, dal Responsabile del servizio competente.
16. Qualora i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, rimangano disponibili per più di 12 (*dodici*) mesi consecutivi la riserva sarà definita in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute.

Art. 22

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari (cd. “spunta”)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo le rispettive “graduatorie precari” distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo il criterio del maggiore numero di *presenze maturate* nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata e al settore di appartenenza. Per presenze maturate nel mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non

dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

In caso di parità trova applicazione il criterio della maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva, nel registro delle imprese (vd. precedente art. 4, comma 8, criterio n. 1).

3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare prima o contestualmente alla "spunta" apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati identificativi della ditta;
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
5. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, deve comunicare al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
6. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere, quindi, utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. Nei giorni di mercato, il personale del Comune incaricato provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
10. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
11. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
12. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
13. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di concessione del suolo pubblico (COSAP), come stabilito nello specifico regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Qualora non ottemperi al pagamento il nominativo dell'operatore inadempiente sarà depennato dalla graduatoria.

Art. 23
Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24
Graduatorie di mercato

1. Per ogni mercato, vengono stilate e continuamente aggiornate due graduatorie:
 - a) Graduatoria assegnatari di posteggio nel mercato, ossia la graduatoria dei titolari di posteggio distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata, nell'ordine, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - i) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore, escluso il periodo di precariato, e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - ii) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale
 - b) Graduatoria precari del mercato, ossia la graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "Definizioni" alla lettera l). Per quanto riguarda le presenze effettuate prima dell'emanazione della D.G.R.V. 633/2003 (pubblicata sul B.U.R.V. n. 38 in data 15.04.2003) restano valide le presenze registrate sulla base della normativa previgente.
2. L'incaricato addetto al controllo nel mercato annota le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari su appositi e specifici registri.
3. Le graduatorie ed i registri sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 26

Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli stabiliti, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della Legge 281/1998.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Municipale deve decidere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista.
5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla "spunta" durante lo svolgimento normale del mercato.

CAPO IV

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 27

Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

Art. 28

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione di posteggio ha la durata di 10 (dieci) anni³, sia per i commercianti sia per gli imprenditori agricoli. Come previsto dall'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 59/2010, è vietato il rinnovo automatico della concessione.

³ L'Intesa stabilisce che la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche non possa essere inferiore a 9 anni né superiore a 12 anni e che la durata sia definita dai Comuni. Si ritiene che una durata decennale sia tale da non essere troppo limitativa della libera concorrenza e al tempo stesso sufficiente per garantire all'operatore l'ammortamento degli investimenti effettuati e connessi all'attività commerciale.

2. La comunicazione di rinuncia da parte dell'operatore titolare di posteggio, datata e sottoscritta, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un valido documento di identità. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata dal proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi i soggetti coinvolti.
4. Le concessioni di posteggio possono essere cedute solo congiuntamente e contestualmente all'autorizzazione sulla base della quale esse sono state ottenute (art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo): la cessione della sola concessione di posteggio rende nullo il contratto per indisponibilità dell'oggetto.

Art. 29

Canone/Tassa per l'occupazione del posteggio

1. Il canone per la occupazione del suolo pubblico (COSAP) deve essere corrisposto con le modalità indicate nel vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Le tariffe vigenti per la concessione del suolo pubblico sono indicate nello specifico Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 30

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, anche non consecutivi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare è riferita esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.

Art. 31

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

Art. 32

Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.

Art. 34

Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 4 e 5, e dall'articolo 15, commi 3, 8, 10, 11 e 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 35

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo e alla legge regionale.
